

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie**Fatto**

La sig.ra, quale partecipante ammessa alle prove scritte del concorso pubblico per esami per la copertura di 35 posti da dirigente di II fascia del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, ha presentato istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. elaborati relativi alle due prove scritte dei primi cinque candidati utilmente classificati;
2. elaborati relativi alle prime due prove scritte dei primi tre candidati non utilmente classificati;
3. elaborati relativi alle due prove scritte della ricorrente e relativo verbale di correzione;
4. verbale in cui sono stabiliti e definiti i criteri da utilizzare per la correzione degli elaborati scritti del concorso.

Specificata la ricorrente che i documenti sono necessari per verificare la corretta attribuzione delle prove in sede di abbinamento dei temi ai candidati, i criteri adottati dalla commissione esaminatrice per la valutazione delle prove nonché i tempi e le modalità di svolgimento della stesse ed, infine, la regolarità della composizione della commissione.

L'amministrazione, con nota del 13 maggio 2008, ha concesso l'accesso ai documenti di cui al punto n. 3 ed ha comunicato di non avere predisposto la graduatoria dei candidati dei partecipanti alle prove scritte.

Contro tale provvedimento di sostanziale diniego il ricorrente, in data 29 maggio 2008, ha proposto ricorso alla scrivente Commissione, evidenziando che l'amministrazione non ha formato una graduatoria dei candidati partecipanti al concorso in esame e che ciascun concorrente ha appreso il proprio punteggio collegandosi ad una banca dati il cui accesso era consentito mediante password.

Diritto

Il presente ricorso deve essere notificato agli altri partecipanti la procedura concorsuale, atteso che il diniego è stato opposto alle prove scritte dei primi cinque candidati utilmente classificati ed alle prime due prove scritte dei primi tre candidati non utilmente classificati. di valutazione titoli redatte dall'amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di

PLENUM 10 GIUGNO 2008

controinteressati nelle persone degli altri partecipanti alla procedura concorsuale, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dalla sig.ra ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184 del 2006.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Ing.
contro

Amministrazione resistente: ASL Roma - Gestione concorsi

Fatto

L'ing. riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 1 posto di dirigente analista. Dopo aver appreso in data dell'esclusione disposta nei suoi confronti dalla seconda prova scritta di concorso, l'ing. in data 19 settembre ha presentato formale richiesta di accesso ai documenti, chiedendo di poster visionare ed estrarre copia dei verbali della Commissione di concorso, del proprio elaborato relativo alla prova scritta svolta nonché delle eventuali schede di valutazione titoli. La richiesta era riferita anche gli elaborati degli altri partecipanti al concorso ed alle loro schede di valutazione titoli.

Il successivo 17 ottobre l'amministrazione dava riscontro all'istanza dell'odierno ricorrente, concedendo l'accesso a tutti i documenti richiesti eccetto le schede di valutazione dei titoli concernenti gli altri candidati. Inoltre, nel provvedimento in questione, si rileva la presenza di controinteressati nelle persone degli altri partecipanti al concorso cui notificare la richiesta di accesso dell'..... A tal fine l'amministrazione resistente fissa la misura dei costi per l'accesso in Euro 123,60, di cui 88,40 per spese di notifica ai controinteressati.

Contro tale provvedimento, considerato di sostanziale diniego dal ricorrente, quest'ultimo in data 19 novembre ha proposto ricorso alla scrivente Commissione, lamentandone la illegittimità sotto vari profili. Nella seduta del 17 dicembre 2007, rilevata la presenza di controinteressati nelle persone degli altri partecipanti alla procedura concorsuale, la Commissione invitava l'amministrazione a notificare loro il ricorso. L'amministrazione con nota del 5 febbraio 2008, riferisce di aver assolto l'incombente.

Nella seduta dell'11 febbraio 2008, la scrivente Commissione aveva accolto il ricorso.

Il sig., con nota del 28 aprile 2008, a seguito della comunicazione con la quale l'amministrazione ha subordinato il rilascio di copia al versamento di un importo pari a euro 29,20 e 11,70, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione, con nota del 29 maggio 2008, dopo avere ribadito la propria disponibilità a concedere l'accesso ai documenti, ha precisato di avere chiesto solo i costi di estrazione di copia secondo quanto determinato nel regolamento dell'Azienda USL Roma

Afferma, inoltre, l'amministrazione che il ricorso del sig. è inammissibile atteso che la medesima vicenda è già stata oggetto di decisione da parte della Commissione.

Diritto

PLENUM 10 GIUGNO 2008

Preliminamente la Commissione rileva di non potersi pronunciare nuovamente sulla medesima questione già oggetto di decisione resa in data 11 febbraio u.s. Al riguardo si osserva che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 25, l. n. 241 del 1990, contro le determinazioni successive alle pronunce della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, è ammesso unicamente ricorso al TAR competente. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Società s.p.a. in persona del suo rappresentante legale amministratore unico, rappresentato e difeso dall'avv.

contro

Amministrazione resistente: Tribunale di

Fatto

La Società s.p.a. tramite il legale rappresentante, il quale ultimo anche in qualità di persona fisica, il 3 dicembre 2007, hanno presentato istanza di accesso al Tribunale di, nel momento in cui saranno ridepositati, al fascicolo iscritto al n. R.G. 1404 del 2004 del Tribunale di per separazione giudiziale di e, conclusosi con sentenza n. 1865 del 31 luglio 2006.

Specificano gli istanti di chiedere copia dei documenti su indicati, quali parti civili nel procedimento penale iscritto al n. R.G. 5027/2005 nei confronti di e, al fine di predisporre tali documenti nell'ulteriore giudizio iscritto al n. R.G. 1962/2007, avente ad oggetto le richieste risarcitorie dell'istante nei confronti di e

Il Tribunale di, con nota del 2 gennaio 2008, ha rigettato la richiesta atteso che ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. spetta solo alle parti e ai loro difensori esaminare gli atti inseriti nel fascicolo ed estrarne copia. Argomenta ulteriormente il Presidente delegato del Tribunale di che la norma citata non è scriminata dalla disciplina di cui agli artt. 327bis e ss. del c.p.p. i quali sono insuscetibili di applicazione al di fuori del processo penale, né dalla legge n. 241 del 1990, dal momento che la richiesta di copia di tutti i documenti del fascicolo iscritto al n. R.G. 1404 del 2004 non consente di individuare i limiti entro i quali i documenti sono "strettamente indispensabili", né dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 196 del 2003 e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 7 del 21 dicembre 2005, atteso che i dati chiesti non sono assimilabili a quelli di cui all'art. 4 lett. c) della normativa citata in ordine ai quali il Garante ha provveduto a concedere l'autorizzazione.

Avverso il provvedimento di diniego del 22 gennaio 2008 il sig. quale legale rappresentante della Società s.p.a. e quale persona fisica, tramite il legale rappresentante, aveva presentato ricorso alla scrivente Commissione la quale lo aveva dichiarato infondato nella seduta del 12 marzo 2008.

Il Tribunale di con nota del 24 aprile 2008, ha inviato alla scrivente Commissione la richiesta di riesame formulata dalla s.p.a. in persona del suo legale rappresentante sig., ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, del provvedimento adottato dal Tribunale medesimo il 23 gennaio 2008, iscritto al n. R.G. 502772005.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva di non potersi pronunciare nuovamente sulla medesima questione già oggetto di decisione resa in data 11 febbraio u.s. Al

PLENUM 10 GIUGNO 2008

riguardo si osserva che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 25, l. n. 241 del 1990, contro le determinazioni successive alle pronunce della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, è ammesso unicamente ricorso al TAR competente. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Ordine Regionale di Geologi della

contro

Amministrazione resistente: Comune di**Fatto**

Il sig. in qualità di presidente dell'Ordine dei Geologi della ha presentato istanza di accesso al comune di avente ad oggetto i seguenti documenti:

1. atto di affidamento della redazione geologica, delle relative indagini e cartografia relativa al Piano Urbanistico Generale - P.U.G. del comune di;
2. convenzione sottoscritta dal professionista incaricato per l'affidamento precedentemente indicato;
3. offerte dei professionisti geologi che hanno concorso all'avviso di selezione per l'affidamento di un incarico professionale per la redazione geologica del P.U.G.

Avverso il silenzio rigetto, il presidente dell'Ordine dei Geologi della ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al comune di, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione con nota del 30 maggio 2008 ha comunicato alla scrivente Commissione di avere provveduto ad inviare i documenti richiesti.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, infatti che, dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, la scrivente Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego, espresso o tacito, ovvero, di differimento, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso, per incompetenza.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comune di**Fatto**

Il sig., dopo essere venuto a conoscenza che era stata presentata una richiesta di cancellazione per irreperibilità anagrafica, ha presentato istanza di accesso al comune di avente ad oggetto i documenti del procedimento su menzionato; in particolare, il ricorrente ha chiesto di conoscere il nominativo dell'esponente, la data della segnalazione e le motivazioni poste a fondamento della medesima.

L'amministrazione comunale ha negato l'accesso ai chiesti documenti atteso che l'eventuale provvedimento di cancellazione anagrafica si fonda sull'attività istruttoria svolta dalla Polizia Municipale e non nella segnalazione; pertanto, l'amministrazione, a seguito del parere dell'Ufficio Legale del comune, ha escluso dall'accesso le segnalazioni, ivi compresi i nominativi degli esponenti.

Avverso il provvedimento di rigetto del 12 aprile 2008, il sig. ha presentato ricorso, il 23 maggio 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al comune di, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con nota del 3 giugno 2008, ha affermato che il ricorrente è privo di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti precedentemente indicati, dal momento che nei suoi confronti non è stato emanato alcun provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, infatti che, dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, la scrivente Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego, espresso o tacito, ovvero, di differimento, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Università e della Ricerca

Fatto

Il sig., al fine di tutelare i propri diritti ed interessi innanzi la Corte Europea od ad altra istituzione equivalente, ha chiesto il 18 marzo 2008 al Ministero dell'Università e della Ricerca copia autentica del documento prot. n. del 1 Nonostante l'amministrazione abbia già inviato la copia autentica richiesta, il sig. il 2 maggio 2008, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero dell'Università e della Ricerca l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi” (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica di un documento già detenuto nella forma richiesta dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

Fatto

Il sig., al fine di tutelare i propri diritti ed interessi innanzi la Corte Europea od ad altra istituzione equivalente, ha chiesto il 18 marzo 2008 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo copia autentica del documento del, Prot. n., con il quale l'amministrazione ha trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, quale amministrazione detentrice dei documenti, la richiesta di accesso del ricorrente. Il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo al fine di rilasciare le copie conformi richieste ha invitato il ricorrente ad inviare le marche da bollo previste dalla normativa.

Avverso il silenzio il sig. il 17 maggio 2008, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica di un documento già detenuto dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze**Fatto**

Il sig., allo scopo di tutelare i propri diritti ed interessi innanzi la Corte Europea od ad altra istituzione equivalente, ha chiesto il 18 marzo 2008 al Ministero dell'Economia e delle Finanze di estrarre copia autentica della nota prot. n. del, con la quale l'amministrazione ha inviato la copia conforme della nota n. 9824 dell'8 febbraio 2008 ed ha rilevato che il sig. era già in possesso di copia semplice del documento in questione.

Avverso il silenzio dell'amministrazione il sig. ha presentato ricorso il 17 maggio 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione con nota inviata alla scrivente Commissione ha precisato di non avere fornito risposta al ricorrente atteso che il medesimo già possiede l'originale del documento di cui chiede copia conforme.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica di un documento già detenuto dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Università e della Ricerca

Fatto

Il sig., al fine di tutelare i propri diritti ed interessi innanzi la Corte Europea od ad altra istituzione equivalente, ha chiesto il 18 marzo 2008 al Ministero dell'Università e della Ricerca copia autentica del documento prot. n. del, con il quale l'amministrazione ha trasmesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dal sig. Nonostante l'amministrazione abbia rilasciato la copia autentica richiesta il sig. il 14 maggio 2008, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero dell'Università e della Ricerca l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione con nota del 30 maggio 2008 ha comunicato alla scrivente Commissione di avere inviato la copia autentica richiesta; specifica, inoltre, il Ministero che il ricorso straordinario in questione è in corso d'istruttoria e che sarà cura dell'amministrazione provvedere a notificare al ricorrente il decreto del Presidente della Repubblica decisorio unitamente al parere del Consiglio di Stato.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica di un documento già detenuto nella forma richiesta dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: s.r.l.,
contro
Amministrazione resistente: ANAS S.p.A.

Fatto

Il legale rappresentante della s.r.l., sig., nell'ambito del procedimento di interramento degli elettrodotti ACEA e TERNA nel Parco di Veio, per l'adeguamento a tre corsie per ogni senso di marcia del Grande Raccordo Anulare di Roma, quadrante Nord – Ovest; lotto 3 – 3 stralcio e lotto 4 da Km 11,250 al km 13,900, ha chiesto all'ANAS di potere accedere ai seguenti documenti:

1. atto conclusivo del procedimento nel corso del quale è stata indetta una conferenza di servizi, dal quale si desuma se l'amministrazione ha effettivamente interrato gli elettrodotti secondo quanto prescritto dall'Ente Parco e di cui alla lettera dell'ANAS 11 marzo 2003;
2. comunicazioni inviate dall'ANAS alle società proprietarie degli elettrodotti che hanno consentito lo spostamento provvisorio dei tralicci interferenti;
3. ogni atto precedente e/o successivo pertinente con l'oggetto dell'istanza;
4. richiesta del parere inoltrato dall'ANAS s.p.a. all'avvocatura dello Stato.

Specifico il legale rappresentante della società nel presente ricorso che i documenti riguardano impegni che l'Anas ha assunto ma che, successivamente, non ha realizzato.

Contro il silenzio rigetto dell'Anas il ricorrente, in data 27 maggio 2008, ha proposto ricorso alla scrivente Commissione, evidenziando di avere provveduto a notificare il presente ricorso alla parte resistente.

Diritto

Il ricorrente nell'istanza del 27 marzo 2008 non ha indicato l'interesse posto alla base della richiesta né la correlazione tra i documenti ai quali si intende accedere e la situazione giuridica sottesa alla richiesta. Né la presenza dell'interesse, diretto, concreto ed attuale è desumibile dal ricorso inviato alla scrivente Commissione, atteso che il legale rappresentante della società si è limitato a specificare l'oggetto dell'istanza, ossia documenti relativi ad un presunto impegno assunto dall'Anas e successivamente non adempiuto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** S.p.A.

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Attività Produttive (ad oggi Ministero dello Sviluppo Economico) – Direzione Generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese**Fatto**

La S.p.A., in data 26 marzo 2008, ha presentato al Ministero delle Attività Produttive (ad oggi Ministero dello Sviluppo Economico) – Direzione Generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, domanda di accesso a tutta la documentazione relativa al procedimento inerente ad un bando di concorso per la concessione di un finanziamento agevolato a favore dell'innovazione tecnologica, a cui aveva presentato domanda di partecipazione.

In particolare, l'istante ha chiesto di potere accedere alle domande delle imprese aggiudicatarie dei finanziamenti, ai relativi progetti ed agli atti contenenti le attribuzioni dei punteggi a dette imprese e le relative motivazioni, asserendo un danno derivante dalla sua esclusione dalla possibilità di ottenere il suddetto finanziamento ed il proprio interesse ad effettuare “un controllo della congruità delle determinazioni adottate nell'attribuzione dei punteggi ai vari progetti”.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, nei termini di legge, da parte dell'amministrazione resistente, la S.p.A. ha presentato ricorso alla Commissione ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90.

Diritto

La Commissione rileva, dall'esame degli atti, che il ricorso non è stato notificato ai soggetti controinteressati, le imprese aggiudicatarie dei finanziamenti, per consentire l'eventuale tutela dei loro diritti, mediante la formulazione di eventuali opposizioni alla suddetta richiesta di accesso, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione, sospesa ogni altra pronuncia sul merito del ricorso, invita l'amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Comune di**Fatto**

La signora, in data 15 maggio 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il diniego del Comune di alla sua istanza di accesso volta ad ottenere copia della documentazione relativa agli alloggi comunali, asserendo un suo diritto all'assegnazione degli stessi.

La Commissione ha ricevuto, in data 28 maggio 2008, la memoria difensiva dell'amministrazione resistente.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dalla ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione comunale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** M.llo

contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri**Fatto**

Il Maresciallo, in data 23 aprile 2008, ha richiesto alla Regione Carabinieri l'accesso a tutta la documentazione formata e detenuta dalla stessa e dai Comandi dipendenti, inherente alla conclusione delle indagini preliminari svolte nei suoi confronti in un procedimento penale, per la difesa dei propri diritti.

L'istante, inoltre, nella sua richiesta ha specificato di voler ricevere la suddetta documentazione via e-mail "per l'urgenza, la mancanza di tempo e di denaro" da parte sua.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla suddetta istanza, il Maresciallo, in data 29 maggio 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90.

L'amministrazione resistente, in data 5 giugno 2008, ha trasmesso alla Commissione una memoria difensiva, nella quale ha comunicato di avere parzialmente accolto l'istanza di accesso del Maresciallo, invitandolo presso il proprio ufficio, e respingendo la richiesta di accesso in via telematica.

Diritto

La Commissione – come già rilevato in sue precedenti decisioni – in merito alle modalità di esercizio del diritto di accesso richieste dall'odierno ricorrente osserva quanto segue.

L'art. 13 del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006 prevede l'accesso agli atti per via telematica, ed in particolare che le PA "assicurano che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica", ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445/2000, degli articoli 4 e 5 del d.P.R. 68/2005 e del decreto legislativo 82/2005.

Tuttavia, la previsione regolamentare si riferisce specificatamente alle "modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni" non menzionando, altresì, il soddisfacimento dell'istanza di accesso per via telematica.

Rientra nelle facoltà delle singole amministrazioni adottare provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del citato d.P.R., che consentano anche l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici.

Pertanto, nel caso di specie, non si ravvisa un ulteriore interesse dell'istante, ai sensi del nuovo art. 22 della legge n. 241/90, ad ottenere l'accesso richiesto per via telematica, poiché la sua istanza è stata comunque accolta e potrà essere soddisfatta mediante l'esercizio del diritto di accesso, eventualmente anche per delega, secondo le modalità disciplinate dall'art. 7 del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006.